

Prot. 82917

Roma, 9 febbraio 2023

CIRCOLARE N.4/2023

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI MELASSA PER NARGHILÈ E TABACCO PER PIPA AD ACQUA A MEZZO DI PATENTINO “SPECIALE” CON CONTESTUALE CONSUMO IN LOCO.

Con circolare n. 28 del 05/08/2022, prot. 364323, è stata regolamentata la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua con contestuale consumo *in loco* da parte di soggetti titolari di licenza di somministrazione di cibi e bevande.

Come chiarito in detta sede, la fattispecie, in virtù dei menzionati aspetti caratterizzanti, è soggetta alla disciplina dei patentini di cui agli artt. 7 e segg. del D.M. 38/2013 e ss.mm..

Ebbene, in sede di prima applicazione della citata circolare, a fronte di alcune incertezze applicative, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alla eventualità che la vendita con consumo avvenga esclusivamente nella zona esterna all'esercizio commerciale.

In via preliminare, si rileva che, salve le specifiche limitazioni discendenti dalla vigente normativa di livello sia nazionale sia locale in tema di divieto di fumo e salvi futuri interventi legislativi, in linea generale risulta consentito fumare in spazi esterni ai locali ed aperti al pubblico.

Ciò posto, con precipuo riferimento alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.

Nello specifico, il locale, cui si riferisce l'autorizzazione, deve intendersi comprensivo delle eventuali aree, anche esterne, di legittima pertinenza dello stesso, ossia risultanti da titolo idoneo (proprietà, locazione, concessione di occupazione di suolo pubblico, altro titolo abilitativo), funzionali ed accessorie rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.

Va da sé che il locale, in detta lata accezione, deve risultare complessivamente in regola con le disposizioni vigenti che ne disciplinano l'attività, aver conseguito gli atti autorizzativi comunque denominati rilasciati dalle autorità competenti nonché risultare conforme rispetto alle normative sul divieto di fumo (legge 16 gennaio 2003, n. 3, c.d. “legge Sirchia” e norme di settore).

Conseguentemente, la dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e da allegare all'istanza di rilascio del patentino “speciale” darà conto della regolarità/conformità del locale,

DIREZIONE ACCISE – TABACCHI

inteso in tale chiave “onnicomprensiva”, rispetto alle molteplici disposizioni che ne disciplinano l’attività (modulistica allegata).

Del pari, la perizia giurata dovrà riportare, tra l’altro, la rappresentazione degli spazi, anche esterni, destinati al consumo di melassa/tabacco per pipa ad acqua e contenere apposita attestazione in ordine sia alla legittima disponibilità del locale/area di pertinenza dello stesso sia all’attuale conformità di tali spazi rispetto alle prescrizioni di cui alla legge n. 3/2003 e norme di settore (modulistica allegata).

L’Agenzia, nell’ambito dei propri poteri di controllo, effettuerà le necessarie verifiche di concerto con le autorità competenti, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative alla tutela della salute e al divieto di fumo previste dalla normativa nazionale.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Marco Cutaia

ALLEGATI: 7